

# STATUTO

## TITOLO 1

### ***Denominazione, Sede, Scopo, Linee Guida, Durata***

#### **Art. 1**

È costituita in Torino l'Associazione "PIEMONTE CULTURA" come libera Associazione Culturale senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

#### **Art. 2**

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" ha Sede in Torino, Via Costigliole 2, Cap 10141. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà istituire sedi in Italia e all'estero.

#### **Art. 3**

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA", che non ha fini di lucro e non abbraccia ideologie politiche o religiose, si propone di:

- Promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione della Cultura e della civiltà regionale, nazionale ed europea;

- Favorire, in particolare, i collegamenti e gli scambi culturali fra tutte le popolazioni che territorialmente fanno parte dell'area Piemontese con particolare attenzione alle Minoranze di Lingua Occitana, Francoprovenzale, Walser e Francese. Portare detta Cultura al di fuori dei suoi confini naturali confrontandola, anche, con quella Mediterranea e d'Oltralpe;
- Promuovere la tutela della Lingua Piemontese e delle Minoranze Linguistiche Storiche del territorio regionale, provinciale e cittadino, con particolare riferimento alla tutela delle Minoranze Linguistiche – di cui alla Legge 482 del 1999 e secondo quanto sancito dalla Legge della Regione Piemonte n. 26 del 10 aprile 1990 e successive modificazioni – Occitane e Francoprovenzali, ecc. con coinvolgimento delle isole Linguistiche minoritarie di Calabria e Puglia;

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" per il raggiungimento dei suoi fini può organizzarsi in sezioni e gruppi permanenti di lavoro, che devono permettere una migliore razionalizzazione ed efficacia degli interventi.

Essa si prefigge di cooperare con altre organizzazioni e istituzioni aventi scopi analoghi o complementari. L'Associazione potrà affiliarsi ad Enti, Organismi ed Associazioni nazionali ed internazionali in cui si riconosca o di cui condivida gli obiettivi; accogliere l'adesione di Associazioni e Circoli che si riconoscano nelle sue attività.

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" potrà porre in atto ogni intervento utile, coerentemente alle proprie finalità e nel pieno rispetto della legislazione vigente, quali: gestione di corsi, concerti, lezioni, feste di contrada, eventi culturali, spettacoli, aperitivi letterari, mostre,

convegni, conferenze, raduni e meeting folkloristici, escursioni, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, centri e luoghi d'incontro e ritrovo, centri d'assistenza e informazione, raccolta gestione e produzione di studi e ricerche, produzioni cinematografiche, fotografiche, librerie e audiovisive, gruppi teatrali e musicali, editoria anche musicale, attività di consulenza a favore di altre Associazioni, interventi diretti nel sociale, nel recupero e mantenimento di opere artistiche e storiche, anche in collaborazione con terzi.

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" potrà pubblicare articoli, giornali periodici o libri di stampa; collaborare con emittenti radio e televisive locali; ottenere finanziamenti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" inoltre istituirà e gestirà ogni altra iniziativa e attività utile al perseguimento degli scopi sociali.

#### **Art. 4**

Definizioni e linee guida delle attività sociali svolte e indirizzate verso:

- La Cultura Immateriale.

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" recepisce e individua le linee guida dei suoi progetti culturali e delle sue attività sociali in quanto sancito il 17 ottobre 2003 nel corso della 32<sup>a</sup> sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO nello specifico con la definizione voluta dall'articolo 2 della "Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale":

*«S'intendono per "patrimonio culturale immateriale" pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e i saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad*

*essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale.*

*Tale patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».*

«La definizione di questo patrimonio culturale immateriale si manifesta attraverso cinque ambiti dell'attività umana:

1. tradizioni e espressioni orali, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile;
2. arti dello spettacolo;
3. pratiche sociali, riti e feste;
4. conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo;
5. artigianato tradizionale».

- Protezione della Diversità Culturale

Anche per le Diversità Culturali l'Associazione "PIEMONTE CULTURA" s'ispira ai dettami della 33<sup>a</sup> Conferenza Generale dell'UNESCO che ha approvato, il 20 ottobre 2005, il testo della Convenzione internazionale sulla protezione e promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

- Cultura Materiale

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" recepisce altresì quanto sancito dall'UNESCO con l'espressione "Cultura Materiale": «termine di uso relativamente recente in antropologia culturale con la quale si indicano tutti gli aspetti "visibili" di una Cultura,

quali i manufatti urbani, gli utensili della vita quotidiana e delle attività produttive. Ne fanno inoltre parte alcune manifestazioni rituali folcloriche (folklore) nel loro aspetto macroscopico.

La Cultura materiale di ogni gruppo sociale può essere ritenuta costituita cumulativamente dall'insieme dei manufatti, dai comportamenti o pratiche messe in atto per produrli, scambiarli, usarli, romperli, scartarli, dalle attribuzioni di significato relative sia ai manufatti in quanto tali sia al loro impiego. Ognuno di questi tre elementi costitutivi la Cultura materiale è in rapporto con i restanti due con modalità dipendenti dal contesto e dalle reciproche storie».

#### **Art. 5**

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'articolo 22.

## **TITOLO 2**

### ***Soci***

#### **Art. 6**

I Soci accettano, all'atto della loro ammissione all'Associazione, le norme del presente Statuto. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci i cittadini italiani o stranieri. Possono essere altresì Soci: Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione, Enti pubblici e privati aventi scopi sociali, culturali e umanitari.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori;

- Soci Onorari;
- Soci Ordinari;

I Soci Fondatori sono coloro che hanno stilato il programma, sottoscritto l'Atto Costitutivo, divulgato gli scopi dell'Associazione all'attenzione dei terzi e raccolto le adesioni degli interessati.

Sono Onorari i Soci, persone, Enti o Istituzioni, che per la loro personalità o con la loro opera e il loro appoggio ideale sosterranno l'attività dell'Associazione e contribuiranno alla sua valorizzazione.

I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del consiglio direttivo secondo le modalità dell'Art. 7.

I Soci Ordinari sono coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi secondo le modalità previste all'Art. 7 e risultano in regola con il versamento della quota sociale di ammissione e di quelle annuali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci, persone fisiche maggiori di età e persone giuridiche hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7**

L'Ammissione a Socio Onorario è soggetta a proposta da parte di almeno due membri del Consiglio Direttivo e a delibera di approvazione dello stesso con la maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti alla votazione.

L'Ammissione a Socio Ordinario avviene mediante presentazione di domanda su apposito modulo controfirmato per presentazione da un

Socio Fondatore o da due Soci Ordinari e all'accettazione con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Ammissione a Socio Ordinario è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte del Presidente al candidato.

La domanda del Socio minore di età, dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà.

### **Art. 8**

La qualifica di Socio cessa per le seguenti cause.

- Decesso
- Morosità nel pagamento della quota sociale
- Espulsione su delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

## **TITOLO 3**

### ***Entrate Patrimonio Sociale e Avanzi di gestione***

#### **Art. 9**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali di iscrizione,
- b) quote sociali annuali;
- c) contributi di soci o di terzi;
- d) donazioni e lasciti;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) finanziamenti per progetti finalizzati allo scopo sociale;

- g) contributi di Enti pubblici, Enti Locali, Istituti di Credito, Associazioni ed Enti in genere
- h) contributi di Pubblica Amministrazione, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- i) ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli associati, i beni acquistati con questi contributi, i beni immobili e mobili, il fondo cassa, i conti correnti bancari e ogni altra forma di attivo costituiscono il patrimonio dell'Associazione che è amministrato dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui l'esercizio sociale si chiuda in disavanzo per eccedenza delle spese di attuazione dei progetti e degli scopi sociali sui contributi pervenuti, le quote riscosse e le altre entrate sociali, tutti gli associati rispondono in solido a rifondere il disavanzo annuale, entro 90 giorni dalla data della rendicontazione. Sono esclusi da quest'obbligo sociale i soli Soci Onorari.

Le quote associative non sono trasmissibili né soggette a rivalutazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

In alcun modo può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo associativo o a titolo gratuito in genere.

#### **Art. 10**

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o



capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO 4**

### ***Organi Sociali***

#### **Art. 11**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da Essa adottate in conformità allo Statuto vincolano i Soci assenzienti e i Soci dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 12**

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per:

- approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- rinnovo del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico alle rispettive scadenze;
- integrazione delle cariche sociali come previsto dall'Art. 18;
- approvazione di altre deliberazioni che il Consiglio Direttivo crederà utile sottoporre alla sua approvazione.

L'Assemblea si tiene in sede Straordinaria, oltre che per i casi previsti dall'Art. 22, per eventuali modifiche allo Statuto Sociale; viene convocata dal Presidente o qualora ne venga fatta richiesta scritta dai

2/3 del Direttivo o dai 3/5 dei Soci Ordinari, con la specificazione dell'Ordine del Giorno.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, o mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione oppure mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci. Rimane valida in ogni caso la convocazione dell'Assemblea eseguita mediante affissione presso la Sede Sociale. L'avviso di convocazione è affisso almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

#### **Art. 13**

Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e di parola tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni Socio può esprimere il proprio voto e può rappresentare un altro Socio avente diritto al voto solo con delega scritta che verrà allegata ai verbali di Assemblea.

#### **Art. 14**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei Soci aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

#### **Art. 15**

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato per iscritto dal Presidente. La delega scritta dovrà essere allegata al verbale di Assemblea e con esso conservata.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due Scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario e, in caso di elezioni, dai due scrutatori.

Le deliberazioni delle assemblee sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

#### **Art.16**

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio rimane in carica 7 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno il Presidente (che è anche Presidente dell'Associazione), il Vicepresidente e il Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, con sua delega scritta, dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato, con il relativo ordine del giorno, nell'Albo presso la Sede Sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.

### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione tranne che per le competenze riservate all'Assemblea dallo Statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo

- a) decide sulle domande di ammissione a Socio Ordinario e determina le quote per l'iscrizione e le quote annuali;
- b) provvede al normale andamento dell'Associazione, dei beni in locazione o di proprietà, all'amministrazione e alla gestione delle strutture e degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- c) assume il personale necessario per il buon funzionamento dell'Associazione e ne fissa le retribuzioni e i compensi;
- d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, culturale, ricreativo e disciplinare dell'Associazione;
- e) provvede alla nomina di Commissioni, per settori specifici, incaricate dell'espletamento delle varie mansioni, scegliendone i membri fra i Soci e fissandone le attribuzioni;
- f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e li deposita presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci;

g) delega il Presidente o il Vicepresidente a trattare con i Terzi le questioni di interesse generale che sono oggetto dell'attività dell'Associazione.

#### **Art. 18**

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere tra i Soci Ordinari un uguale numero di Membri i quali dovranno essere confermati alla prima Assemblea Ordinaria e decadranno dalla carica contemporaneamente alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **Art. 19**

Tutti i Consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina, sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso i Terzi, per conto dell'Associazione, dai Consiglieri uscenti sino all'estinzione degli obblighi stessi.

#### **Art. 20**

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentate nei confronti dei Terzi e in giudizio. Presiede e convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, trarre assegni, disporre bonifici, versamenti, prelievi e stipulare fidejussioni e mutui.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri in Consiglio oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato. Di ogni seduta

consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà conservato nel libro dei verbali presso la sede sociale a disposizione dei Soci.

#### **Art. 21**

Il Revisore Unico dei conti dura in carica sette anni ed è nominato dall'Assemblea ordinaria. Il Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non associati, deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti ha la facoltà di partecipare alle assemblee e alle riunioni del consiglio direttivo.

### **TITOLO V**

#### ***Scioglimento, disposizioni generali e finali***

#### **Art. 22**

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

L'Associazione "PIEMONTE CULTURA" potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i liquidatori.

### **Art. 23**

Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o il Consiglio direttivo o i Liquidatori, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.

In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, su domanda della parte più diligente. Gli arbitri decideranno la vertenza inappellabilmente in arbitrato irrituale "ex bono et aequo" e saranno dispensati dall'osservanza di qualsiasi regola di procedura.

### **Art. 24**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, valgono le norme di legge.

### **Norma transitoria**

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dalla normativa vigente in materia, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.